



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 4015/ACVCT/V

Rii.: Vs.

Allegati:

Roma, 30 dicembre 2004

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane Tutte

**LORO SEDI**

Agli Uffici delle Dogane Tutti

**LORO SEDI**

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

**LORO SEDI**

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOBIODIESEL (fax 0669940214)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)  
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (066791488)

Alle Ditte:

BAKELITE (fax 0331375082)

BIODIESEL KARTNTEN (fax +43425590812)

BIOENERGY (fax +43262242371)

c/o Studio Saluto Treviso (fax 042256467)

BIONOR (fax +34945337181)

COMLUBE (fax 0302130479)

DEFILU (fax 0292103893)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

ESTERECO (fax 0543411655)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

ITAL BIOIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0233020738)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260688)

NOVAOL FRANCE (fax +33140803051)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

REDOIL (fax 0815198323)

OGGETTO: BIODIESEL: assegnazione anticipazioni quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1/01/2005 – 31/12/2010 previsto dalla legge finanziaria 2005.

Con la legge finanziaria per l'anno 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato istituito un programma agevolativo, della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del quale il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.

Tenuto conto che l'efficacia della succitata normativa, così come previsto dalla stessa legge, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, si ritiene di poter procedere, in attesa della conclusione dell'esame da parte del suddetto Organo comunitario, all'assegnazione di anticipazioni di contingenti di biodiesel esente, nella misura di 33.300 tonnellate complessive (pari a 2 dodicesimi del contingente annuale), con la prestazione di una apposita cauzione commisurata al 30% dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo; tale cauzione potrà essere prestata attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge n. 452 del 28 dicembre 2001.

L'ammontare della garanzia prestata sarà integralmente o parzialmente riscosso dall'Amministrazione finanziaria nel caso in cui la Commissione UE non dovesse riconoscere l'ammissibilità dell'agevolazione di cui trattasi, fermo restando l'eventuale recupero della parte eccedente dell'accisa non garantita da copertura assicurativa o bancaria. Viceversa, le cauzioni versate saranno interamente svincolate nel momento in cui il predetto Organo comunitario dovesse pronunciarsi in senso favorevole.

Ciò premesso, le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione, dovranno presentare apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota. L'istanza dovrà essere inoltrata, oltre che alla scrivente, anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 256 del 25 luglio 2003, le cui disposizioni sono rese applicabili anche per il nuovo programma agevolativo fino all'entrata in vigore di un nuovo Decreto attuativo, nonché gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Per le ditte già operanti, si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza, nonché del certificato di analisi previsto dal comma 2, lettera c) del citato art. 3 del D.M. 256/2003.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà a constatare il corretto funzionamento dello stabilimento, inviando apposita comunicazione alla scrivente entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Si dispone, inoltre, al fine di poter accertare le effettive immissioni in consumo di biodiesel da parte degli **impianti nazionali di produzione già assegnatari di quote nel corso del precedente programma**, che gli uffici territorialmente competenti su questi ultimi inoltrino, entro il 15 gennaio 2005, **con posta prioritaria, copie leggibili** dei DAA e/o DAS emessi dalle predette ditte a partire dal 31 luglio 2004 e fino al 31 dicembre 2004.

Tenuto conto, inoltre, della sopraggiunta scadenza (31/12/2004) del periodo utile ai fini dell'immissione in consumo delle quote di biodiesel assegnate nel corso del programma agevolativo 1/7/2001-30/6/2004 e in attesa dell'assegnazione delle anticipazioni di cui sopra, le ditte già assegnatarie di quote di biodiesel in esenzione da accisa nel corso del triennio predetto, che immettano in consumo, durante il mese di gennaio 2005, quantitativi di prodotto, potranno ottenere la sospensione dal pagamento dell'imposta se i quantitativi immessi in consumo risulteranno compresi nella quota di contingente che sarà loro assegnata a titolo di anticipazione entro la prima metà del mese di febbraio 2005. Su tali quantitativi si applicherà lo sgravio completo dell'accisa al momento dell'assegnazione definitiva dei contingenti relativi alla prima annualità del nuovo programma, che avverrà non appena sopraggiunta l'approvazione da parte della Commissione UE.

A tale scopo, i depositari autorizzati in questione provvederanno a contabilizzare il biodiesel estratto dal proprio impianto secondo le modalità previste per l'ordinaria immissione in consumo di prodotto per il quale si verifica l'esigibilità dell'accisa (oltre alle incombenze già previste, occorrerà, soprattutto, procedere al calcolo dell'accisa dovuta per ogni partita di prodotto estratto, a seconda dell'uso, carburazione o combustione, al quale è destinato, ed alla prestazione della garanzia pari al 10% dell'accisa gravante sul prodotto detenuto o movimentato, così come previsto dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504/1995).

Al momento dell'assegnazione delle anticipazioni, che avverrà entro il 16 febbraio 2005, data limite per l'effettivo pagamento in tesoreria degli importi relativi ai prodotti immessi in consumo entro il mese di gennaio, gli operatori

interessati procederanno a calcolare l'accisa dovuta sottraendo dal totale estratto i quantitativi attribuiti in anticipazione (se questi ultimi risulteranno essere inferiori, si dovrà versare la differenza, altrimenti, nulla sarà dovuto).

Gli uffici competenti al controllo sugli impianti di produzione o sui soggetti autorizzati, ai sensi dell'art.21 del D.M. n.210/96, ad effettuare la prima immissione in consumo nel territorio nazionale di biodiesel prodotto in depositi comunitari, avranno cura di verificare il rispetto della procedura sopra specificata, confrontando i dati concernenti i quantitativi complessivi di prodotto immesso in consumo nel mese di gennaio con le somme versate entro il 16 febbraio 2005, tenendo conto delle quote assegnate.

Si precisa, infine, che le ditte richiedenti le suddette anticipazioni che abbiano provveduto ad immettere in consumo biodiesel nel corso del mese di gennaio 2005, depositando la prevista cauzione pari al 10% dell'accisa gravante sul prodotto detenuto o movimentato, presteranno la garanzia del 30% integrando la cauzione già depositata, fino alla concorrenza del 30% richiesto.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis